

*ATTO COSTITUTIVO  
E  
STATUTO*

*DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
DILETTANTISTICA*

**VELASPORT**

Via Della Farnesina 136 – 00135 Roma  
**Cod. fisc e P.IVA: 10830741004**

**Esente da bolli legge 289/02 art 90**  
**Iscritta all'ente di Promozione Sportiva CSEN al n.**

# ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemiladieci il giorno 10 febbraio alle ore 10,30 in Roma- 00191, Via Flaminia Nuova, 213 si sono costituiti i seguenti signori:

1. CANNATA' SERGIO nato a Roma il 06.01.1961 ivi residente in Via Della Franesina, 136 – Cod.fisc. CNNSRG61A01H501D;
2. DE GREGORIO MAURILIO nato a Roma il 26.07.1974, e ivi residente in Via Enrico Besta, 57 - Cod.fisc. DGRMRL74L26H501K
3. LUZZIETTI ANDREA nato a Roma il 12.05.1960, ivi residente in Via Leonessa, 28 – Cod.fisc. LZZNDR60E12H501J.

Detti comparenti, che ben si conoscono, riuniti in Assemblea Costituente, e in pieno accordo tra di loro, convengono e stipulano quanto segue:

**Art.1** E' costituita l'**Associazione Sportiva Dilettantistica VELASPORT**

**Art.2** L'Associazione ha la sede in Roma - 00135, Via Della Farnesina, 136.

**Art.3** L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Si prefigge quale scopo istituzionale la diffusione, sviluppo e pratica degli sport velici e nautici e di tutte le discipline sportive, finalizzate ad una formazione atletico – sportiva dei propri associati e la gestione e diffusione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa e formativa per una corretta pratica dello sport. Sarà promotrice dell'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive. Inoltre essa rappresenta un punto di aggregazione sociale per i propri iscritti, per i quali organizza anche attività di tipo ricreativo e culturale, per un proficuo impiego del tempo libero.

L'Associazione si ispira al principio della democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche sociali associative, delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto economico finanziario.

L'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la promozione degli sport in genere.

Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro e comunque servizi complementari.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi, alle norme e alle direttive del CIO (Comitato Internazionale Olimpico), del CONI ( Comitato Olimpico Nazionale Italiano), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, dell'Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui l'Associazione stesa delibererà di aderire.

**Art.4** Di procedere, alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo statuto espressamente approvato. Vengono eletti i seguenti signori Soci che rimarranno in carica per un quadriennio:

**Presidente – Cannatà Sergio**

**Vicepresidente - Luzziotti Andrea**

**Segretario/tesoriere – De Gregorio Maurilio**

Gli eletti, tutti presenti, accettano la carica.

**Art. 5** I componenti autorizzano il Presidente a compiere qualsiasi operazione bancaria, finanziaria nonché di stipula e convenzione con gli Enti ed Istituti di Credito pubblici o privati, ritenuta utile o necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali.

**Art. 6** L'Associazione ha durata illimitata, salvo diversa determinazione dell'Assemblea straordinaria.

**Art. 7** Le norme che regolano l'organizzazione e la vita dell'Associazione sono espresse nello Statuto, composto da n° 31 (trentuno) articoli, che i componenti, dichiarano di aver letto ed approvato e che firmato, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Art. 8** Ai sensi dell'Art. 11 dell'allegato Statuto, sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Probiviri.

I criteri di composizione degli Organi Collegiali, le norme per il loro funzionamento ed i poteri in genere attribuiti ai singoli organi risultano meglio indicati nell'allegato Statuto.

**Art. 9** L'esercizio finanziario ed economico si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 10** I colori sociali sono: giallo e blu.

**Art. 11** Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti, tutte sono a carico dell'Associazione ed in mancanza dei componenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Letto, approvato e sottoscritto

**Roma 10.02.2010**

**Le parti**

**Sergio Cannatà**

**Maurilio De Gregorio**

**Andrea Luzzietti**

**STATUTO**

## TITOLO 1 - FINALITÀ

**Art. 1-** Ai sensi degli artt.36 e seguenti del codice civile, è costituita **l'Associazione Sportiva Dilettantistica VELASPORT** con sede legale in Roma 00135, Via Della Farnesina, 136.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. L'Associazione ha quale scopo istituzionale la diffusione e pratica degli sport velici e nautici e di tutte le discipline sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, e la gestione e diffusione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa e formativa, per una corretta pratica dello sport. L'Associazione promuove iniziative a carattere culturale, ricreativo e sociale e potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio Nazionale. Contribuisce allo sviluppo culturale, sportivo e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica della difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

L'Associazione per il conseguimento dei propri scopi, assume anche i seguenti compiti:

Favorire ogni disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli Enti di promozione sportiva, con particolare riferimento alla vela.

Promuovere iniziative sportive, ricreative e culturali con le autonomie locali, Istituzioni pubbliche statali e decentrate, istituzioni scolastiche educative, Università, Centri di formazione ed Enti privati, con cui stipulare convenzioni per rendere più agevoli e competitivi i servizi offerti.

Promuovere attività sportive a vantaggio dei diversamente abili.

Collaborare con Enti pubblici e privati per la realizzazione dei giochi sportivi della gioventù e studenteschi;

Promuovere la preparazione di istruttori e tecnici, a mezzo corsi di preparazione, autorizzati e patrocinati da Pubbliche amministrazioni, Enti Federali o Enti di Promozione Sportiva, nonché promuovere lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse.

Organizzare iniziative a carattere culturale, sportivo, turistico e ricreativo atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.

Organizzare gare, tornei e campionati a carattere amatoriale e agonistico.

Diffondere su tutto il territorio nazionale, con eventuale apertura di nuove sedi e sezioni, i servizi associativi.

Promuovere la diffusione dei servizi associativi a mezzo pubblicazioni, riviste, libri, giornali deplianti, cartelloni, striscioni e pubblicità di vario genere.

Esercitare qualsiasi altra attività anche a carattere commerciale che sia accessoria e complementare agli scopi istituzionali, affinché sia reso più agevole il raggiungimento degli obiettivi primari associativi.

Effettuare ogni operazione avente carattere finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in modo particolare potrà aprire conti correnti postali e/o bancari, assumere prestiti, mutui ipotecari ed ogni altra forma di finanziamento agevolato.

L'Associazione potrà avere in proprietà, in gestione o dare in locazione beni immobili o mobili ritenuti necessari al raggiungimento dei fini sociali. Potrà inoltre gestire in proprio o cedere a terzi la gestione di bar e punti di ristoro collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, ricreative e culturali, al solo vantaggio dei propri associati.

L'Associazione si ispira al principio di democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche sociali associative, delle prestazioni fornite dagli associati e dell'obbligatorietà del rendiconto economico-finanziario.

## **TITOLO 2 – SOCI**

**Art.2** Possono far parte dell'Associazione tutti i Cittadini italiani e stranieri e gli Enti pubblici e privati che siano interessati agli scopi associativi nonché Associazioni Sportive e loro Associati facenti parte della medesima organizzazione locale o nazionale.

L'Associazione ha Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Juniores.

- Sono Soci Fondatori i costituenti l'Associazione. Hanno diritto alla partecipazione e voto nelle assemblee. Godono dell'elettorato passivo.
- Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono allo spirito sociale dell'Associazione e che partecipano alle attività sportive, culturali e ricreative promosse e che sottoscrivono apposita domanda di ammissione. Essi godono dal momento dell'ammissione del diritto di partecipazione e voto nelle assemblee, nonché del diritto all'elettorato passivo.
- Sono Soci Juniores, i minori di anni diciotto che partecipano all'attività culturale, sportiva e ricreativa svolta nell'ambito associativo. Le loro domande di ammissione dovranno essere firmate dall'esercente la potestà parentale. Al compimento del diciottesimo anno d'età, il Socio viene ammesso di diritto alla categoria dei Soci Ordinari. Il numero dei Soci è illimitato.

I Soci versano una quota associativa annua non inferiore all'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è inalienabile ed intrasmissibile.

Il Consiglio si riserva la facoltà di poter variare le quote istituzionali in corso d'anno, qualora le esigenze sociali lo richiedano.

## **Art. 3 - ADESIONE**

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda di iscrizione su apposito modulo da presentarsi presso la segreteria dell'ente associativo.

La domanda, completa in ogni sua parte, sarà sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo che in forza di delega, può demandare tale compito ad un Consigliere o a persona designata. L'accettazione si concretizza con il pagamento della quota associativa e, da tale momento, il richiedente viene considerato Socio.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di controlli successivi sulle domande di iscrizione accolte e, laddove dovessero sorgere elementi taciuti o nascosti dalla parte, tali da farne rifiutare l'iscrizione, sarà cura del Consiglio dare alla parte comunicazione del rigetto unitamente alla restituzione della quota associativa versata, a meno di eventuali spese già sostenute dall'ente associativo a nome e per conto della parte stessa.

#### **Art. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

La qualifica di Socio dà diritto a partecipare ad ogni iniziativa sportiva, culturale e ricreativa organizzata dall'Associazione. Non vi è alcuna limitazione nei diritti spettanti ad ogni socio. Non sono ammessi soci temporanei.

I Soci hanno il dovere :

- di difendere il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dal presente Statuto e quelle dettate dalle Federazioni sportive ed Organismi di promozione sociale e sportivo ai quali l'Ente aderisce;
- di osservare le decisioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- sostenere l'attività svolta dall'Associazione;
- di provvedere al pagamento della quota annua associativa e gli eventuali corrispettivi specifici per servizi a loro offerti.

#### **Art. 5 - SANZIONI DISCIPLINARI**

I Soci che violano lo Statuto, sono soggetti ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- ammonizione;
- sospensione temporanea fino ad un massimo di dodici mesi da ogni attività sociale.

#### **Art. 6 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

I Soci cessano automaticamente di appartenere all'Associazione in caso di:

- mancato rinnovo dell'adesione;
- dimissioni che il Socio deve inviare per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima dell'inizio del nuovo anno sociale;
- mortis causa;
- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. L'esclusione diventa operante dal momento della comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro soci.

### **TITOLO 3 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

**Art. 7 -** Le entrate dell'Associazione sono costituite :

- dalle quote associative e dai corrispettivi specifici per servizi offerti agli associati;
- da eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali;
- da eventuali elargizioni fatte dai soci o da terzi;
- da eventuali rendite su beni di proprietà;
- da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità;
- dalle eccedenze delle gestioni annuali;
- da qualunque altra entrata istituzionale o di natura commerciale marginale che sia ritenuta pertinente al raggiungimento del fine istituzionale.

**Art. 8 -** Il patrimonio sociale è così costituito:

- da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;
- dal materiale, attrezzi ed indumenti sportivi;
- dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- da donazioni, lasciti e successioni pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

## **Art. 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio economico e finanziario inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Art. 10 - RENDICONTO**

Il rendiconto dell'ente deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico- finanziaria; nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Il rendiconto consuntivo approvato dall'Assemblea è a disposizione dei Soci, i quali possono prenderne visione presso la sede sociale.

## **TITOLO 4 - ORGANI SOCIALI**

**Art. 11** - Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Proviviri.

## **L'ASSEMBLEA**

**Art. 12** - L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Vi partecipano di diritto il Presidente e tutti i Soci aventi diritto di voto e che siano in regola con il versamento della quota associativa annua.

L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria, viene convocata almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto economico e finanziario preventivo dell'Associazione.

- Elegge con quattro distinte votazioni- il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/tesoriere ed i Consiglieri;
- Approva i regolamenti interni.

L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

**Art. 13** L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle eventuali modifiche da apportare sia all'Atto costitutivo che allo Statuto;
- sulla apertura di nuove sedi,
- sulla liquidazione e scioglimento dell'Ente Associativo e sulla destinazione del patrimonio attivo residuo.

**Art. 14** - La convocazione delle Assemblee avviene a cura del Presidente. La richiesta di convocazione assembleare, oltre che dal Presidente, può essere richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o, anche dai Soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto di partecipazione e voto nell'assemblea. Essi potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve pervenire ai Soci a mezzo raccomandata A/R, o fax , o via telematica, o a mezzo stampa o a mano almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora di convocazione.

Per la validità delle Assemblee ordinarie in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; per le Assemblee straordinarie in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto. Ambedue le

Assemblee deliberano a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, che avrà luogo un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano a maggioranza dei voti dei Soci presenti su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Le modalità delle votazioni, sono una scelta discrezionale del Presidente.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente coadiuvato da un Segretario nominato in apertura di seduta.

Dalle riunioni di ogni Assemblea è redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. I Soci assenti alle adunanze assembleari, possono prendere visione delle delibere, rese disponibili presso la segreteria dell'Associazione.

## **II CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 15** - Il Consiglio Direttivo è composto da minimo tre componenti ed eventualmente due supplenti eletti dall'Assemblea. Non è ammesso alcun compenso per lo specifico incarico svolto dai componenti il Consiglio Direttivo.

**Art. 16** - Il Consiglio Direttivo viene validamente convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvede la necessità o, su proposta della maggioranza dei Consiglieri, senza formalità. L'avviso di convocazione, deve essere affisso presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima della data di riunione. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione è valido qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La seconda convocazione può essere fissata un'ora dopo quella di prima convocazione.

La votazione con voto palese o a scrutinio segreto, è facoltà discrezionale del Presidente. Non è ammesso il voto plurimo.

**Art. 17** - Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. La ricomposizione del Consiglio con i Supplenti, dura in carica fino al termine del mandato quadriennale dell'intero Consiglio.

Risultano eletti i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti.

I Consiglieri, nell'assumere l'incarico, devono garantire una piena partecipazione alle adunanze consiliari. Per ogni anno solare, la ingiustificata e consecutiva assenza a più di tre adunanze consiliari, comporta la decadenza del Consigliere assente. Il Consiglio provvederà direttamente alla sua sostituzione con un Consigliere supplente, fino allo scadere del mandato.

Qualora con i supplenti non si raggiungesse il numero minimo stabilito, per la composizione del Direttivo, il Consigliere più anziano è tenuto alla convocazione dell'Assemblea dei soci entro 30 giorni, per l'integrazione del Direttivo, con la nomina di nuovi Consiglieri, che dureranno in carica fino allo scadere del quadriennio.

**Art. 18** - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e di gestione dell'Associazione. Sono compiti del Consiglio:

- curare l'amministrazione ordinaria;
- fissare le date di convocazione delle Assemblee e provvedere alla loro convocazione;
- predisporre e modificare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- deliberare l'importo delle quote associative annuali ed i corrispettivi specifici per i servizi offerti agli associati, stabilendone le modalità di pagamento;

- amministrare i fondi a disposizione dell'Associazione e predisporre il rendiconto consuntivo ed il rendiconto preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione a Socio e sul loro rigetto;
- deliberare la ammonizione e sospensione temporanea del Socio;
- decidere sulla sostituzione dei Consiglieri ripetutamente assenti alle adunanze consiliari;
- nominare il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- nominare commissioni e/o gruppi di lavoro;
- nominare gli istruttori, gli allenatori ed i dirigenti tecnici;
- stipulare contratti ed atti di ogni genere inerenti l'oggetto sociale;
- stipulare convenzioni o accordi con Enti pubblici e/o privati;
- assumere personale,
- deliberare l'apertura di conti correnti bancari e/o postali, assumere prestiti e mutui ipotecari .
- deliberare per l'esercizio di attività commerciali marginali.

**Art. 19** - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea .

E' affiancato dal Vicepresidente che ne fa le veci in caso di suo impedimento o per delega.

Il Presidente può adottare delibere in via d'urgenza con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile.

Nel caso di dimissioni del Presidente, le stesse funzioni vengono assunte dal Vicepresidente fino alla convocazione del Direttivo, per l'integrazione con i supplenti delle cariche mancanti. Il Direttivo così reintegrato, dura in carica fino allo scadere del mandato. In caso di dimissioni anche del Vicepresidente, tutte le attribuzioni di ordinaria amministrazione spettanti al Presidente, saranno assunte dal Consigliere più anziano d'età, sino alla convocazione del Direttivo, per l'integrazione delle cariche vacanti con i supplenti.

**Art. 20** - Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le attribuzioni in caso di sua assenza, di impedimento o di delega da questi ricevuta.

**Art. 21** - Il Segretario, è incaricato della regolare tenuta dei libri sociali, tiene la corrispondenza, redige i verbali delle riunioni consiliari e li firma congiuntamente al Presidente. Inoltre ha funzioni di tesoriere e, in quanto tale, provvede agli incassi ed ai pagamenti correnti. Limitatamente agli atti per i quali è stato delegato, può provvedere a:

- operazioni bancarie;
- rilascio di quietanze o ricevute;
- accettare le domande a socio.

## **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 22** - Tutte le controversie tra l'Associazione e i Soci, e fra i Soci stessi, e comunque quelle che nascono da esecuzione ed interpretazione del presente atto o di delibere, sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, di cui due scelti dalle parti ed un terzo che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo, al di fuori dello stesso. Il terzo può essere anche un non Socio, purché abbia le competenze necessarie per la risoluzione della controversia. Tutte le decisioni prese da tale organo, sugli argomenti per i quali è stato interpellato, sono inappellabili e non è ammesso ricorso verso altre Autorità, che non siano Organi Federali o Organi di Enti di Promozione sportiva a cui l'Associazione ha aderito.

Le parti interessate, dovranno procedere entro il termine di 15 giorni, alla nomina dei Probiviri, in mancanza, la questione sarà sottoposta agli Organi Federali o di Promozione competenti.

Il Collegio dei Probiviri, entro due anni dalla nomina, deve provvedere alla risoluzione della controversia per la quale è stato interpellato.

**Art. 23** - Tutte le cariche statutarie sono a titolo onorifico. E' ammesso unicamente il rimborso delle spese vive sostenute dalle parti per l'espletamento dello specifico incarico.

## **TITOLO 5 – INCOMPATIBILITA'**

**Art. 24** – Gli incarichi istituzionali rispettano le incompatibilità previste dalle Federazioni di affiliazione o dell'Ente di promozione sportiva, dalla Legge, dal presente Statuto. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altri organismi simili, nell'ambito della stessa Federazione o disciplina sportiva.

## **TITOLO 6 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art. 25** – Per le eventuali questioni che dovessero insorgere nell'ambito sociale, tra i Soci e tra questi e l'Associazione, qualora non risolte dagli organi statutari, gli stessi si rimettono al giudizio inappellabile degli Organi Federali o Ente di Promozione a cui l'Associazione ha aderito, o di persona o commissione da questi designata. Tutti i Soci, con l'accettazione dello Statuto, accettano la presente clausola compromissoria.

**Art. 26** L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi, alle norme e alle direttive del CIO (Comitato Internazionale Olimpico) del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), delle Federazioni sportive internazionali, delle Federazioni sportive nazionali e dell'Ente di promozione sportiva, a cui delibererà di aderire.

L'Associazione inoltre, si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari degli Organi competenti delle Organizzazioni agenti sotto l'egida del CONI, a cui l'Associazione ha aderito, che dovessero essere adottati a suo carico, nonché, le eventuali decisioni che da questi dovessero essere assunte, in tutte le vertenze a carattere tecnico disciplinare attinenti l'attività sportiva.

## **TITOLO 7 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 27** - L'Associazione ha durata illimitata. L'Assemblea in seduta straordinaria potrà deliberare lo scioglimento dell'Ente associativo. La delibera dovrà contenere la nomina dei liquidatori, per la definizione di ogni rapporto sociale.

**Art. 28** - In caso di liquidazione dell'Associazione, una volta detratte tutte le passività dell'Ente, l'eventuale residuo attivo sarà interamente devoluto a fini sportivi. Tutti i beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari.

**Art. 29** - Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, dovranno essere destinati nuovamente all'attività istituzionale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione.

## **TITOLO 8 – NORMA DI RINVIO**

**Art. 30** – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

## **TITOLO 9. NORMA DI APPROVAZIONE**

**Art. 31** –Il presente Statuto, unitamente all’Atto costitutivo dell’Associazione, viene letto, discusso e approvato dai Soci fondatori che sono indicati nell’Atto costitutivo, i quali, con la propria firma, accettano e costituiscono l’Ente.

**Roma 10.02.10**

**Le parti**

**Sergio Cannatà**

**Maurilio De Gregorio**

**Andrea Luzzietti**